



## ORDINANZA N.6/2020

**OGGETTO:** In materia di disposizioni per la vendita in forma ambulante nel mercato del mercoledì di Torgnon

### IL SINDACO

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

**Visto** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

**Visto** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2020, n. 126;

**Vista** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Vista** la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**Vista** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020 pubblicato in Gazzetta ufficiale nr.147 il 11 giugno 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

**Viste** le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 giugno 2020, di cui all'allegato 9, trasmesse in data 11 giugno 2020 unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

**Considerato** che bisogna assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale.

**Considerato** che bisogna assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;

## DISPONE

Di adottare le seguenti misure di sicurezza per consentire l'attività di vendita, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020:

- La riorganizzazione dei banchi assicurando maggior distanziamento dei posteggi, ampliando l'area mercatale su tutta la piazzale S.I.R.T. per il commercio alimentare e agricolo e nel piazzale superiore comunale per il commercio non alimentare,
- L'obbligo per tutti i venditori la pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- L'obbligo dell'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
- Gli operatori devono mettere a disposizione della clientela dei prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
- L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente)

## ORDINA

Il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante i consueti modi di diffusione.

Le violazioni saranno perseguite ai sensi delle normative vigenti in materia.,

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni al Prefetto di Aosta o al Tribunale Amministrativo Regionale di Aosta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza che viene inviata alla Stazione Forestale di Antey-Saint-André, al Comando Carabinieri di Cervinia, alla Polizia Locale, per le relative competenze.

Torgnon, 3 luglio 2020



IL SINDACO

PERRIN Daniel